

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 268 DEL 7 GIU. 2016

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 81 DEL - 3 GIU. 2016

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA - MUSEO DELLE STANZE DEL TEMPO E DELL'AMORE - PALAZZO FRANCO IMPORTO COMPLESSIVO € 896.636,10 - CIG 534420624E - CUP D58113000090002.
RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO DI APPALTO REP. 07/2014 STIPULATO CON LE IMPRESE COSTITUITE IN A.T.I. TRA MORRONE STEFANO (CAPOGRUPPO) E TRE M COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE).
APPROVAZIONE VERBALE DI CONSISTENZA LAVORI E COMPUTO METRICO DEI LAVORI ESEGUITI E NON ESEGUITI.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

PREMESSO

CHE con Decreto Dirigenziale n° 3582 del 04/04/2008, è stato approvato il Bando avente ad oggetto: "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria" - Delibera CIPE 35/05 APQ "Riserva Aree Urbane" e Delibera CIPE 3/06 APQ "Emergenze Urbane e Territoriali", pubblicato in data 30/05/2008, sul BURC n° 22 - Parte III;

CHE con Decreto Dirigenziale n° 6642 del 24/04/2009 si è proceduto, ai sensi dell'art. 9, all'adozione delle Graduatorie e dell'Elenco degli interventi ammessi a finanziamento;

CHE nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento è inserito il progetto del Comune di Belvedere Marittimo per l'importo di € 1.000.000,00;

CHE la copertura finanziaria dei Progetti considerati, a valere sul PAR FAS 2007/2013, approvato con D.G.R. n° 157 del 31/03/2009, non si è realizzata, a causa del mancato parere favorevole del Comitato CIPE;

CHE a seguito di successiva istruttoria, i Progetti considerati sono stati inclusi nei Piani di utilizzo per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) con la programmazione CIPE per la Regione Calabria delle risorse residue FAS 2000/2006;

CONSIDERATO che con Delibera n° 89 del 03/08/2012 (pubblicata in GURI il 23/11/2012 Serie Gen. 279) il CIPE ha destinato alla Regione Calabria risorse pari ad € 97.814.635,95 per la riqualificazione dei centri storici;

CHE nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento è inserito il progetto del Comune di Belvedere Marittimo per l'importo di € 896.636,10 avente il seguente titolo: Museo delle stanze del tempo e dell'amore - Palazzo Franco;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 104 del 29/03/2013 avente ad oggetto "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria - Delibera CIPE n° 89 del 03/08/2012. Avvio procedure attuative. Impegno di spesa sul Capitolo 33020207" con la quale è stato dato

mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio di procedere alla stipula delle convenzioni con i Comuni beneficiari;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra questa Amministrazione e la Regione Calabria in data 13/05/2013;

CHE il Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 - Anno 2013 prevede al Programma n. 1 - Progetto n. 54, i lavori di che trattasi per l'importo di € 956.972,49;

VISTA la propria Determinazione n. 317 del 23/07/2013, con la quale sono stati affidati gli incarichi per l'espletamento dei servizi professionali per i lavori in oggetto, ai seguenti tecnici:

- al Geom. SACCA' Eugenio e al Geom. BELMONTE Giovanni l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione;
- al Geom. CAROPRESE Francesco l'incarico di Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTA la propria Determinazione n. 345 del 22/08/2013, con la quale è stato conferito l'incarico professionale per i lavori in oggetto all'Arch. D'Ippolito Sandra Ottavia con studio in Belvedere M.mo (CS), ad integrazione degli incarichi già conferiti con la Determina n. 317/2013;

VISTA la Delibera di G.C. n. 148 del 19/09/2013, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto e firmato dai professionisti incaricati Arch. Sandra Ottavia D'Ippolito, Geom. Giovanni Belmonte e Geom. Eugenio Saccà tutti di Belvedere Marittimo per l'importo complessivo di € 896.636,10 di cui a base d'asta € 562.276,04 (compresa la somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

CHE in dipendenza alla Determina n. 406 del 30/09/2013, si è proceduto a indire gara di appalto - Lotto CIG n° 534420624E - CUP D58113000090002;

VISTI i verbali di gara redatti in data 31/10/2013, 11/11/2013 e 25/11/2013, da cui si rileva che l'ATI costituita tra l'impresa Morrone Stefano (Capogruppo) con sede in Via Maestra n. 28 - Trenta (CS) e l'impresa Tre M Costruzioni con sede in Via Monte Santo n. 22 - Cosenza, si è aggiudicata la gara d'appalto con il ribasso del 29,249%, pari all'importo netto di € 382.384,63, oltre la somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale complessivo di € 404.195,34 oltre IVA al 22%, la cui aggiudicazione definitiva è stata approvata con Determina n. 110 del 11/03/2014;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 110 del 11/03/2014 con la quale sono stati approvati la rimodulazione del nuovo quadro economico e lo schema di contratto;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 417 del 23/07/2014 con la quale è stata rettificata la Determinazione n. 110/2014;

VISTO il contratto di appalto n. 07 del 15/05/2014, registrato telematicamente in data 20/05/2014 al n. 1100 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 404.195,34 inclusa la somma di € 21.810,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28/05/2014;

CHE in data 6/11/2014, in virtù della sospensione dei lavori avvenuta in data 30/10/2014 in ragione del "rinvenimento di alcuni locali al piano terra non prevedibili al momento della redazione del progetto preliminare e del definitivo/esecutivo", con nota recante Prot. n. 16219 la Stazione Appaltante chiedeva alla Regione Calabria - Dipartimento n. 8 - Urbanistica, l'autorizzazione a redigere una perizia di variante nei limiti del 20% dell'importo contrattuale regolarmente autorizzata dalla stessa Regione con nota in data 10/12/2014 n. 17734 di Prot.;

VISTO il 1° S.A.L. in data 15/09/2015, con annesso certificato di pagamento N. 01, redatto e firmato dall'Arch. Sandra Ottavia D'IPPOLITO, dal Geom. Giovanni BELMONTE e dal Geom. Eugenio SACCA', a cui è affidata la progettazione e DD.LL., dal quale emerge un credito in favore dell'ATI appaltatrice per lavori eseguiti a tutto il 30/12/2014 di € 30.584,54 oltre IVA al 22% in € 6.728,60 e così per un totale di € 37.313,14, approvato con Determinazione n. 468 del 27/09/2015;

CHE in data 25/02/2016, all'esito del perfezionamento del procedimento amministrativo di approvazione della perizia di variante, avvenuto con l'acquisizione dell'ultimo parere mancante dall'Ex Genio Civile di Cosenza in data 14/01/2015 n. 533 di Prot., la DD.LL. invitava l'Appaltatore per il giorno 29/02/2016 alla firma dell'Atto di Sottomissione per la ripresa dei lavori;

CHE in data 25/02/2016, l'Appaltatore comunicava di volersi avvalere dell'avvenuta risoluzione ope legis del Contratto de quo a mente dell'art. 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente formale richiesta di pagamento integrale dei lavori eseguiti e dei materiali utili nonché del 10% dei lavori non eseguiti;

VISTO il verbale di accordo bonario redatto in data 24/05/2016, con il quale si è disposto, sussistendo le condizioni ed i presupposti, di procedere alla risoluzione bonaria per la rescissione del contratto di appalto che si è fatto cenno;

CHE l'Impresa appaltatrice nel sottoscrivere il verbale di accordo bonario ha rinunciato ad ogni ulteriore azione anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme dovute per i lavori già eseguiti e la stazione appaltante si è obbligata esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti del verbale di stato consistenza, così come iscritti negli atti di contabilità finale corredati del relativo certificato di regolare esecuzione tutti redatti e sottoscritti in data 24/05/2016;

CHE dal verbale di consistenza si rileva che l'Impresa appaltatrice, come da computo metrico estimativo allegato, ha eseguito lavorazione per un importo complessivo di € 33.818,39 (incluso oneri di sicurezza) oltre IVA al 22%, mentre le lavorazioni da realizzare al fine di completare l'opera in questione come da computo metrico estimativo allegato ammontano a complessive € 451.150,00 (incluso oneri di sicurezza) oltre IVA al 22%;

CHE per quanto sopra ricorrono i presupposti per lo scioglimento del contratto di appalto di che trattasi, in quanto i fatti verificatisi sono tali da non consentire la prosecuzione del rapporto (art. 2180 C.C.);

CHE si rende opportuno e necessario porre in essere il provvedimento amministrativo consequenziale, così da consentire all'Amministrazione di provvedere altrimenti alla realizzazione dell'opera;

CHE l'esercizio di tale facoltà determina lo scioglimento del contratto non già attraverso un provvedimento amministrativo, sebbene con atto di diritto privato, che non abbisogna di giustificazione né della dimostrazione di situazioni, fatti o circostanze che lo abbiano determinato, in quanto autorizzato dalla legge per qualsiasi motivo, con la conseguenza che l'atto non è impugnabile davanti al giudice amministrativo, né è sindacabile dall'autorità giudiziaria ordinaria;

CHE peraltro, sebbene la causa dell'atto di recesso trovi fondamento nella legge che lo configura quale diritto potestativo radicato nell'autonomia negoziale della pubblica Amministrazione, tuttavia i motivi di pubblico interesse che lo determinano debbono essere esplicitati ai fini dell'esame di legittimità della presente determinazione;

DATO ATTO pertanto, che col presente atto si addivene allo scioglimento consensuale del contratto di appalto sopra citato e all'approvazione del verbale di consistenza dei lavori, dei computi metrici estimativi dei lavori eseguiti e dei lavori da eseguire, nonché degli atti di contabilità finale corredati dalla relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione;

CHE in data 31/05/2016, sono stati emessi DURC regolari nei confronti dell'ATI costituita tra l'Impresa Morrone Stefano (Capogruppo) – Via Maestra n. 28 – Trenta (CS) e l'impresa Tre M Costruzioni – Via Monte Santo n. 22 - Cosenza;

CHE per la redazione della perizia cui si è fatto cenno, redatta e firmata dalla DD.LL., per integrare i nuovi lavori è stato utilizzato il ribasso di gara, senza però subire nessuna variazione di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto principale di € 896.636,10, le cui ragioni si identificano nelle fattispecie di una variante necessaria:

a) per l'assestamento delle quantità delle categorie dei lavori previsti nel progetto principale e l'inserimento di nuovi lavori, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità motivata da circostanze dovute *"per la presenza di eventi alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (Art. 132, comma 1 lettera c del D.L.vo 163/2006) e s.m ed i.i.;*

CHE per effetto della risoluzione bonaria, i lavori residui ammontanti a € 451.150,00 (inclusi oneri per la sicurezza), saranno oggetto di un nuovo contratto di appalto da stipularsi con l'impresa SERGI COSTRUZIONI di Sergi Eugenia con sede in Rende (CS) alla C.da Mazzarella Snc – P.IVA N. 01969400785, classificata 2^a in sede di gara, la quale interpellata si resa è disponibile ad accettare integralmente senza sollevare alcuna eccezione ai prezzi stabiliti nella sopra citata perizia di variante l'esecuzione dei lavori residui;

CHE l'importo dei lavori del contratto originario n. 07/2014 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 29,249% era di € 404.195,34 (inclusa la somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello netto della predetta perizia di variante è di € 484.968,39 (inclusa la somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione di spesa netta in più di € 80.773,05 (incluso oneri) oltre IVA al 22% in € 17.770,07 e così per un totale complessivo di € 98.543,12;

CHE si ritiene di dover approvare la perizia di variante cui si è fatto cenno, che rientra nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 132 D.L.vo 163/2006 e s.m.ed i., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI DI PERIZIA

a1) per lavori al netto del ribasso offerto del 29,249%)	€ 463.157,68
a2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi	€ 21.810,71

TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 484.968,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) per IVA al 22% su (A)	€ 106.693,05
b2) per forniture e arredi inclusa IVA	€ 41.260,00
b3) per lavori in economia inclusa IVA	€ 10.000,00
b4) per acquisto Palazzo Franco (10% del finanziamento)	€ 89.663,61
b5) per spese generali 11% dei lavori (progettazione preliminare/definitiva esecutiva, DD.LL. e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP, accertamenti ed indagini (indagini geotecniche, prove e saggi su muratura e solai), collaudi, accertamenti, spese di gara e pubblicitarie etc.)	€ 61.850,36
b6) per IVA e Cassa Previdenza sulle spese generali	€ 13.508,12
b7) per economia derivanti dal ribasso di gara in	€ 88.692,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 411.667,71

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 896.636,10

VISTO lo schema del nuovo contratto di appalto redatto da questo Servizio;

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poterli approvare,

D E T E R M I N A

1) Per i motivi e la causale in premessa specificati:

- di procedere allo scioglimento consensuale del contratto di appalto Rep. n. 07 del 15/05/2014, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate il 20/05/2014 al n. 1100 Serie IT, relativo ai lavori di "PROGETTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA - MUSEO DELLE STANZE DEL TEMPO E DELL'AMORE – PALAZZO FRANCO";
- di approvare il verbale di accordo bonario con allegati il verbale di consistenza, i computi metrici dei lavori eseguiti e dei lavori da eseguire nonché gli atti di contabilità finale corredati dalla relazione al conto finale e dal certificato di regolare esecuzione, tutti redati e sottoscritti in data 24/05/2016. L'Appaltatore a tacitazione forfettaria e transattiva di qualsivoglia credito, a seguito della redazione congiunta del verbale di consistenza con allegato computi metrici estimativi dei lavori eseguiti e dei lavori da eseguire e degli atti di contabilità finale, anche se non allegati alla presente fanno parte integrante e sostanziale, accetta la liquidazione da parte della Stazione Appaltante della sola somma onnicomprensiva di € 3.233,84 (diconsi euro tremiladuecentotrentatre/84) oltre IVA al 22%;
- di disporre che la presente Determinazione, ad esecutività avvenuta, venga trasmessa alle Imprese costituite in ATI tra Morrone Stefano (Capogruppo) con sede in Via Maestra n. 28 – Trenta (CS) e Tre M Costruzioni con sede Via Monte Santo n. 22 - Cosenza;
- di autorizzare il Servizio N. 1 – LL.PP. alla restituzione della cauzione definitiva, come costituita nel contratto d'appalto 07/2014;
- di far fronte alla spesa occorrente per complessive € 3.233,84 oltre IVA al 22% in € 711,44 e così per un totale complessivo di € 3.945,28 col contributo concesso di € 896.636,10, meglio specificato in premessa, emettendo mandato di pagamento nei limiti dell'anticipazione già erogata dalla stessa Regione Calabria, prevista sul Bilancio di Previsione Comunale 2016 (Gestione Residui Passivi) al Cap. 2517 con la sufficiente disponibilità;
- di dare atto che in data 31/05/2016, sono stati emessi DURC regolari nei confronti dell'ATI costituita tra l'Impresa Morrone Stefano (Capogruppo) – Via Maestra n. 28 – Trenta (CS) e l'impresa Tre M Costruzioni – Via Monte Santo n. 22 - Cosenza;
- di dare atto che l'emissione del mandato di pagamento di cui sopra non è subordinato alla verifica della regolarità fiscale certificata da EQUITALLIA S.p.A. trattandosi di somma inferiore a € 10.000,00.

2) Di approvare altresì, per i motivi e la causale in premessa specificati:

- la perizia di variante dei lavori di "PROGETTO INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA - MUSEO DELLE STANZE DEL TEMPO E DELL'AMORE – PALAZZO FRANCO", per l'importo complessivo netto di € 484.157,68 (inclusa la somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 896.636,10, redatta e firmata dalla direzione dei lavori, che presenta il seguente nuovo quadro economico;

A) LAVORI DI PERIZIA

a1) per lavori al netto del ribasso offerto del 29,249% € 463.157,68

a2) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei prezzi € 21.810,71

TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 484.968,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) per IVA al 22% su (A) € 106.693,05

b2) per forniture e arredi inclusa IVA € 41.260,00

b3) per lavori in economia inclusa IVA € 10.000,00

b4) per acquisto Palazzo Franco (10% del finanziamento) € 89.663,61

b5) per spese generali 11% dei lavori (progettazione preliminare/definitiva esecutiva, DD.LL. e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, RUP, accertamenti ed indagini (indagini geotecniche, prove e saggi su muratura e solai), collaudi, accertamenti, spese di gara e pubblicitarie etc.) € 61.850,36

b6) per IVA e Cassa Previdenza sulle spese generali € 13.508,12

b7) per economia derivanti dal ribasso di gara in € 88.692,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 411.667,71

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 896.636,10

- di dare atto, che l'importo dei lavori del contratto originario n. 07/2014 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 29,249% era di € 404.195,34 (inclusa la somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello netto della predetta perizia di variante è di € 484.968,39 (inclusa la

somma di € 21.810,71 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione di spesa netta in più di € 80.773,05 (incluso oneri) oltre IVA al 22% in € 17.770,07 e così per un totale complessivo di € 98.543,12;

- di dare atto che i lavori della perizia dedotti dai lavori eseguiti dalle imprese costituite in ATI tra Morrone Stefano (Capogruppo) e la Tre M, così come determinati dal verbale di risoluzione bonaria e dagli atti di contabilità finale, saranno eseguiti dalla 2^ Impresa classificata in sede di gara, la quale interpellata si è resa disponibile ad accettare integralmente, senza sollevare alcuna eccezione ai prezzi stabiliti nella sopra citata di perizia variante, l'esecuzione dei lavori residui;
- di dare atto che l'approvata perizia, rientra nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 132 D.L.vo 163/2006 e s.m.ed i.;
- che la Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire i lavori della perizia di variante come avanti approvata, dopo la stipula del nuovo contratto di appalto;
- di dare atto che alla spesa complessiva dell'opera di € 896.636,10, si fa fronte nel modo meglio specificato in premessa;
- di approvare l'allegato schema del contratto di appalto redatto in conformità all'art. 192 del D.L.vo N. 267/2000 e s.m. ed i.;
- di dare atto infine che l'Ufficio Tecnico Comunale procederà per ogni atto consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto, conformemente all'allegato schema.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Geom. ~~Pasquale~~ CALABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2016 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____
Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____

NOTE. *Somma per imputate cap. 2417. Reimputato*

Data. *7/6/2016*

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI:

L'anno duemila , addì del mese di alle ore 10,00, nella Segreteria del Comune di Belvedere Marittimo, avanti a me, Dott. Giancarlo SIRIMARCO, Segretario Comunale autorizzato a ricevere gli atti pubblici per conto del Comune, a norma dell'art. 97 comma 4° lett. c) del D.L.vo del 18.08.2000 N. 267, sono personalmente comparsi:

- 1) Sig. Claudio LO GIUDICE, nato a Paola (CS) il 27/04/1958, il quale interviene in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Belvedere Marittimo (CS) P.I. 00346830789 in qualità di Responsabile del 1° Servizio – LL.PP., nominato con Decreto Sindacale n. 9751 dell'1/07/2014, ai sensi del dell'art. 107 comma 1 del T.U.E.L.L., autorizzato implicitamente alla stipula del presente contratto, di seguito nel presente atto denominato "COMUNE";
- 2) Il Sig.

, appaltatrice dei lavori di cui in
oggetto, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"APPALTATORE".

Le parti così costituite, della cui identità e capacità contrattuale, io Segretario
rogante sono certo, rinunziano col mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi
chiedono di far risultare col presente contratto quanto segue:

P R E M E S S O

CHE l'art. 216 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 dispone che per i bandi o gli avvisi
con cui si indice la cui procedura di scelta del contraente, pubblicati anteriormente
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. suddetto, al presente contratto si applicano
le norme contenute nel D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

CHE con delibera di Giunta Comunale N. del , esecutiva, veniva
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, per un
importo complessivo di € di cui € per lavori a base d'asta
compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA al %;

CHE il finanziamento è assicurato per la spesa complessiva di
€ , col

;

CHE in data , giusto verbale di aggiudicazione, è stata esperita la
procedura aperta e l'Impresa costituita in atto, è risultata aggiudicataria dei lavori di
che trattasi con il ribasso del % sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad
€ (oltre la somma di € quali oneri per la sicurezza e la somma
di € quale costo del personale), e così per un importo netto di
€ oltre la somma di € quali oneri per la sicurezza e la somma
di € quale costo del personale non soggetti a ribasso e per un totale

complessivo di € oltre IVA al %;

CHE in data Fasc. /Area 1^/O.S.P., è stata acquisita la comunicazione antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di , in merito alla non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 ovvero

CHE l'appaltatore ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, art. 1 e seguenti;

CHE l'esecuzione dei lavori viene fatta in base al Capitolato Speciale di Appalto parte integrante del progetto tecnico esecutivo;

CHE volendo, ora, le parti d'accordo stipulare il prescritto contratto, hanno chiesto il mio ministero per la stipula del presente articolato come segue.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il Comune concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, documenti che sono depositati agli atti del COMUNE e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione.

Fanno parte del presente contratto l'elenco prezzi unitari al netto del ribasso offerto dall'APPALTATORE in sede di gara che costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € _____, compreso oneri per la sicurezza e costo del personale, escluso dell'IVA al ____ %.

Il contratto è stipulato " a misura " ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE " e s.m. ed i., per cui i prezzi unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il COMUNE per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro del LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e s.m. ed i.

I prezzi unitari offerti dall'APPALTATORE in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.ed i.

Articolo 5. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

Articolo 6. Pagamenti in acconto

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € - Art. CSA.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

I pagamenti in acconto, comunque, sono soggetti alla disciplina delle normative vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 7. Pagamenti a saldo

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio qualora ricorra il caso.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I pagamenti sia in acconto che a saldo, verranno emessi secondo le modalità indicate dall'APPALTATORE, il quale, in pendenza del presente contratto, dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare i corrispettivi del presente contratto. Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi dell'art. 22 comma 2 - ter del D.L. n.152/91 convertito nella Legge

n.203/1991, previa acquisizione della certificazione antimafia emessa nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 159/2011, nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Il pagamento a saldo, comunque, è soggetto alla disciplina della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'APPALTATORE gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 26 e 29 del Capitolato generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'APPALTATORE ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del COMUNE e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Trattandosi di opera finanziata dalla Regione Calabria, nell'eventualità di ritardato pagamento, non verranno calcolati gli interessi nel periodo intercorrente tra la data della richiesta di somministrazione in conto del finanziamento e la data di accredito materiale delle somme presso la Tesoreria Comunale.

Non saranno dovuti interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la presentazione della regolare documentazione per il pagamento e la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle

penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
() naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori art.
C.S.A.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale calcolata ai sensi dell'Art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dal COMUNE per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Per la disciplina della sospensione dei lavori e ripresa degli stessi, si fa espresso richiamo all'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal COMUNE per cause diverse da quelle previste dall'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, sono considerate illegittime e danno diritto all'APPALTATORE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina dell'art. 160 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. Qualora si dovessero verificare danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art. 166 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Articolo 10. Certificato di regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo deve essere emesso rispettivamente entro tre o sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal COMUNE; il silenzio del COMUNE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal COMUNE prima che il certificato di regolare esecuzione e /o collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, per i difetti di costruzione si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art.18 del D.M. n.145/2000.

L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del COMUNE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

Il COMUNE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di

esecuzione;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- perdita, da parte dell'APPALTATORE, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dall'Albo nazionale costruttori, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni. Comunque per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 145 comma 4° del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria emessa dalla

- La garanzia deve essere integrata ogni volta che il COMUNE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e /o collaudo.

- L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il COMUNE da ogni responsabilità al riguardo.

in data , rilasciata dalla

- L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni.

- Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il COMUNE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, giusta comunicazione antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di in data Fasc. / , ovvero .

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Smaltimento materiale di risulta

- L'Appaltatore prende atto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m. ed i., redatto

- L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente ai responsabili della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

- L'APPALTATORE si obbliga a sostenere gli oneri relativi a quelli della raccolta,

trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni, obbligandosi a smaltirli in appositi impianti autorizzati al trattamento e finalizzato al recupero degli stessi, così come stabilito nell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n. 1495 del 03/07/2001.

Articolo 17 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i., Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di aziende sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18. Subappalto

E'/Non è ammesso il subappalto, in quanto l'APPALTATORE ha espresso in sede di gara la volontà di subappaltare/non subappaltare nessuna/ la categoria dei lavori_____.

Articolo 19. Controlli

Il Responsabile unico del procedimento,

, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della contabilità, esame del rispetto del programma dei lavori ed incontri con L'APPALTATORE, secondo le modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art.19 del D.M. n. 145/2000.

Articolo 20. Controversie

- Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e sentito l'APPALTATORE, formula al COMUNE, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il COMUNE delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

- Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, il Foro competente è quello di Paola (CS).

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, nel D.Lgs. 163 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, artt. 1655 e seg. del C. C..

Articolo 22. Norme sulla riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i., in ordine al procedimento instaurato col presente contratto si informa che:

le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;

il conferimento dei dati si configurano come oneri dell'impresa subappaltatrice;

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'annullamento del presente contratto;

i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati:

il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;

Enti pubblici;

Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. ed i.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il COMUNE nella persona del Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto identificato nella persona del

Articolo 23. Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si obbliga ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma VIII, della Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria fissati nella norma medesima. All'uopo le parti convengono che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n° 136/2010 e s.m. ed i., causa di risoluzione del contratto.

Articolo 24. Clausole per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici.

Si richiamano integralmente, anche se materialmente non riportate, le clausole contrattuali contenute nell'allegato del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questa Amministrazione e il Prefetto di in data

Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama l'osservanza delle norme legislative e delle disposizioni in materia attinenti alle opere pubbliche, così stabilito dall'art. 22, Comma 2° della Legge N. 203 del 12.07.1991 e s.m. ed i..

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- Il Comune di Belvedere Marittimo ha la Partita IVA N. 00346830789;
- L'Impresa

;

ai fini dell'esecuzione e per tutta la durata del presente contratto dichiara di assumere domicilio fiscale presso questa Casa Comunale.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto redatto con mezzo informatico a persona di mia fiducia e da me diretto nella sua integrale compilazione.

Consta di N. facciate oltre () righe sin qui scritti.

Dell'atto medesimo ho dato lettura alle parti le quali dichiarano che è conforme alla loro volontà e pertanto, lo sottoscrivono come d'appresso.

PER IL COMUNE IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE UFFICIALE ROGANTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 7 GIU. 2016 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. _____ Reg. Pub.)

Li. 7 GIU. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. [Firma]
Istruttore Dettativo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 7 GIU. 2016

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 – del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li. 7 GIU. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. [Firma]
Istruttore Dettativo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE